STUDIO LUONGO
DOTTORI COMMERCIALISTI

N. 33
10 settembre
2026

DISTACCO LAVORATORI: REGIME IVA E SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE

ADEMPIMENTO

Distacco del lavoratore: le ultime novità

L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al regime di imponibilità IVA del distacco di personale. Dal 1° gennaio 2025, è abrogato il previgente regime di non imponibilità ai fini IVA del corrispettivo per il distacco, quando esso copre il rimborso del mero costo del personale impiegato. A tale data, pertanto, le prestazioni di distacco per personale sono soggette a IVA, anche quando sono rese a fronte del rimborso del mero costo.

DA SAPERE

Distacco per salvaguardia occupazionale: come funziona e quali sono le regole da rispettare

La legge di conversione del decreto Primo Maggio (D.L. n. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026) ha introdotto, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026, il nuovo istituto del distacco per esigenze di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva. Una misura che, in deroga all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, prevede la possibilità di distaccare uno o più lavoratori anche in assenza dell'interesse proprio del distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non applicano il medesimo CCNL. Una deroga, però, soggetta al rispetto di alcuni "paletti".

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco – Accise: cosa prevede il Correttivo Omnibus

Impresa - Green Tour: presentazione domande prorogata al 30 settembre 2026

Lavoro - Malattia: tutela estesa con visita medica il giorno successivo

Scadenze dal 10 al 24 settembre 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

ADEMPIMENTI

Distacco del lavoratore: le ultime novità

di Maria Rosa Gheido

L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al regime di imponibilità IVA del distacco di personale.

DISTACCO O COMANDO

Il **distacco** si configura quando un datore di lavoro pone temporaneamente uno o più dei suoi lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, rimanendo responsabile del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore distaccato. Ciò avviene, di regola, previo accordo fra i due datori di lavoro, fermo restando che il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Inoltre, quando il distacco comporti un trasferimento a un'unità produttiva distante più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, ciò può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Non si crea, quindi, un nuovo rapporto di lavoro, ma cambiano le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, il che comporta una chiara definizione delle regole che disciplinano i rapporti fra le parti interessate, compreso il lavoratore che si ritrova, ovviamente, a porre l'attività lavorativa a disposizione di un soggetto diverso dal suo datore di lavoro.
Si parla di "**comando**" quando il soggetto distaccante è un ente o un'Amministrazione Pubblica che invia un proprio dipendente presso un ente diverso da quello di appartenenza, senza con ciò modificare il contratto di servizio.
Si realizza un **distacco internazionale** quando il lavoratore è distaccato presso un'altra impresa a prestare l'attività nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente. Per la verifica della natura del rapporto di lavoro, occorre porre attenzione al diritto dello Stato membro nel cui territorio è distaccato il lavoratore (Dir. n. 214/67/UE).

I presupposti del distacco

I presupposti del distacco sono:

- l'**interesse del distaccante**: deve essere specifico, rilevante, concreto e persistere per tutta la durata del distacco, da accertare caso per caso, in base alla natura dell'attività espletata e non semplicemente in relazione all'oggetto sociale dell'impresa;

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

- la **temporaneità**: il distacco deve necessariamente essere temporaneo. Tale previsione non incide sulla durata del distacco, che può anche essere non breve, purché non coincidente con tutta la durata del rapporto di lavoro;
- lo **svolgimento di una determinata attività lavorativa**: il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell'interesse proprio del distaccante. Ne consegue che il provvedimento di distacco non può risolversi in una messa a disposizione del proprio personale in maniera generica e, quindi, senza predeterminazione di mansioni.

Qualora il distacco avvenga in violazione delle condizioni generali sopra indicate, il lavoratore interessato può chiedere, con ricorso giudiziale, la costituzione di un **rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione**, il datore di lavoro presso cui è stato distaccato.
Particolare attenzione deve porsi in caso di "distacco" di un apprendista, in quanto occorre garantire il mantenimento delle condizioni che hanno consentito di instaurare tale contratto di lavoro. Pertanto, anche presso il distaccatario deve esservi una figura di riferimento che agisca da "*tutor*", affinché il periodo del distacco risulti utile per la formazione dell'apprendista.

La salvaguardia occupazionale

In via transitoria, **dal 28 giugno 2026 al 31 dicembre 2029**, si può prescindere dall'interesse specifico del distaccante, quando il distacco sia disposto per affrontare uno stato di crisi che si presume transitorio, per salvaguardare i posti di lavoro e la continuità produttiva, nonché per evitare o limitare il ricorso agli ammortizzatori sociali (art. 16-quater del D.L. n. 62/2026, convertito con modificazioni, dalla legge n. 112/2026).
E' necessario l'accordo sindacale, ma per le modalità operative occorre attendere l'emanando decreto ministeriale.

Il distacco e l'IVA

Il regime IVA del distacco o prestito di personale è stato recentemente modificato con la previsione che anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo sono - a partire dalle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 - prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione della disciplina IVA (art. 16-ter del D.L. n. 131/2024, convertito dalla legge n.166/2024).
In base al previgente regime - quindi fino al 31 dicembre 2024 - il distacco era escluso dall'ambito IVA, in presenza di un mero rimborso delle spese sostenute dal distaccante per il personale distaccato.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sent. 11 marzo 2020, causa C-94/2019
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è, però, pronunciata per la rilevanza ai fini IVA del distacco di personale (sent. 11 marzo 2020, causa C-94/2019).
Per i giudici unionali, è, invece, irrilevante l'importo del corrispettivo, in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

sostenuto a suo carico nell'ambito della fornitura della sua prestazione, in quanto una simile circostanza non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto. Secondo la Corte di Giustizia Europea, il distacco di personale rileva ai fini IVA quando tra le parti sussiste un nesso diretto, in forza del quale "*[...] le due prestazioni si condizionano reciprocamente [...]*". La legislazione nazionale si è adeguata a tale lettura e, dal 1° gennaio 2025, occorre considerare che il requisito soggettivo, ai fini dell'assoggettamento a IVA dell'operazione di distacco di personale, deve ritenersi, in ogni caso, soddisfatto, attesa la natura di soggetto passivo IVA dello stesso (Agenzia delle Entrate, circolare 16 maggio 2025, n. 5/E).

Sarebbe, pertanto, da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto oggettivo l'operazione effettuata a titolo gratuito nell'interesse d'impresa della distaccante, in quanto non qualificabile come prestazione di servizi "a titolo oneroso".

L'interpello n. 142 del 2026

Con la risposta a interpello 13 luglio 2026, n. 142, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti:

- **è confermato il regime di imponibilità IVA** del comando in base ai principi elaborati per il distacco di personale, stante che la messa a disposizione del personale avviene "verso corrispettivo" e non incide, ai fini della qualificazione IVA, la circostanza che il personale "comandato" operi nell'interesse esclusivo della struttura pubblica datrice di lavoro;
- il **presupposto dell'IVA** è dato dalla circostanza che il personale è messo a disposizione dietro corrispettivo; pertanto, il requisito soggettivo, ai fini dell'assoggettamento a IVA dell'operazione di distacco di personale, deve ritenersi, in ogni caso, soddisfatto, attesa la natura di soggetto passivo IVA del distaccante (Agenzia delle Entrate, circolare 16 maggio 2025, n. 5/E).

Il contratto di rete

Quando più imprese, al fine di accrescere la propria competitività, intendano condividere obiettivi e risorse, pur mantenendo la propria forma giuridica, l'autonomia e l'indipendenza, possono stipulare un contratto di rete, in base al quale può essere gestita la codatorialità dei lavoratori gestiti secondo le regole concordate con detto contratto, stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure firmato digitalmente da ciascun imprenditore e successivamente autenticato dal notaio. Ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, è sufficiente l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario, nell'ambito del quale il potere direttivo può essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto (Ministero del Lavoro, circolare 29 agosto 2013, n. 35).

Art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

In particolare "*qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (...), l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso*".

Corte di Cassazione, sent. 9 gennaio 2019, n. 267
La codatorialità "*presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione*".

Le comunicazioni obbligatorie

In caso di distacco, il datore di lavoro distaccante deve trasmettere la comunicazione obbligatoria (**CO**) tramite il modello UniLAV - quadro "*Variazione*" - entro 5 giorni dall'inizio del distacco. Per i distacchi transnazionali, la relativa procedura deve essere effettuata entro le 24 ore precedenti l'inizio del distacco.
Nel contratto di rete, per l'adempimento degli obblighi comunicativi, previdenziali e assicurativi, sono in genere individuate una o due imprese retiste referenti nel rapporto di lavoro in codatorialità. Ne consegue che tutti i codatori sono responsabili in solido degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, con facoltà di regresso nei confronti degli altri per il pagamento della parte del costo del personale di loro competenza anticipata da uno di loro.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

DA SAPERE

Distacco per salvaguardia occupazionale: come funziona e quali sono le regole da rispettare

di Dario Ceccato

La legge di conversione del decreto Primo Maggio (D.L. n. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026) ha introdotto, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026, il nuovo istituto del distacco per esigenze di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva. Una misura che, in deroga all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, prevede la possibilità di distaccare uno o più lavoratori anche in assenza dell'interesse proprio del distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non applicano il medesimo CCNL. Una deroga, però, soggetta al rispetto di alcuni "paletti". Quali?

La legge di conversione n. 112/2026 del decreto Primo Maggio (D.L. n. 62/2026) ne ha ampiamente riformato il testo originario, introducendo una serie di novità piuttosto interessanti.
Tra esse, merita senza dubbio un approfondimento dedicato il nuovo distacco sperimentale, introdotto dall'art. 16-quater, ammissibile per esigenze di **salvaguardia occupazionale e continuità produttiva**.
Di cosa si tratta? Quali sono le innovazioni?
Partendo dalla norma in trattazione, cerchiamo di fare il punto della situazione e di comprendere a fondo la portata di questo nuovo istituto.

Il nuovo distacco sperimentale

Partiamo dalla lettura del comma 1 dell'art. 16-quater, di cui si riporta di seguito il testo:
"*In deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2029, il distacco di uno o più lavoratori, nel rispetto delle mansioni svolte, è ammesso, previo accordo sindacale, anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non adottano il medesimo contratto collettivo, quando sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali ovvero a evitare o a limitare sospensioni dell'attività lavorativa, riduzioni dell'orario di lavoro, ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale.*".
La disposizione introduce una nuova forma di distacco, finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuità produttiva e, fin dal primo approccio, emergono taluni aspetti da considerare:

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

- il nuovo distacco ha **carattere sperimentale**, essendo valido **fino al 31 dicembre 2029** (siamo abituati a una sperimentazione di minore impatto temporale). L'intento del legislatore è comprendere il reale impatto che il nuovo istituto avrà nella gestione delle crisi e nella protezione occupazionale;
- viene espressamente prevista una deroga all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (decreto Biagi), mediante la possibilità di distaccare uno o più lavoratori **anche in assenza dell'interesse proprio del distaccante**;
- il distacco è ammesso anche tra **aziende non appartenenti allo stesso settore** o che non applicano il medesimo CCNL.

Soffermiamoci sul secondo punto.
Per chi non dovesse ricordarsi, l'art. 30 del decreto Biagi contiene la disciplina del distacco, disponendo al comma 1 che "*L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.*".
Com'è evidente, la norma subordina la legittimità del distacco all'interesse specifico e concreto del distaccante, al fine di contrastare l'interposizione illecita di manodopera.
Di fatto, mediante la **deroga** all'articolo in trattazione, effettuata dalla legge di conversione, l'**interesse soggettivo del distaccante viene scavalcato**, in via eccezionale e temporanea, da un nuovo interesse oggettivo, tipizzato dal legislatore, legato **alla necessità di difendere i livelli occupazionali** e garantire una continuità produttiva, riducendo al tempo stesso il ricorso agli ammortizzatori sociali e agli esuberi di personale.
Contestualmente, l'art. 16-quater fissa alcuni **paletti** per l'accesso alla nuova forma di distacco:

- anzitutto, la procedura è assoggettata a un **preventivo accordo sindacale**, al fine di valutare la presenza di una reale necessità di salvaguardia e scongiurare possibili rischi interpositori. Tuttavia, la norma non ha fornito alcuna precisazione procedurale, motivo per il quale il tema rimane aperto;
- in secondo luogo, il distacco deve avvenire "***nel rispetto delle mansioni svolte***". Si tratta di una previsione che ha l'obiettivo di controbilanciare l'apertura del distacco ad aziende che non appartengono necessariamente al medesimo settore di inquadramento o che non adottano il medesimo contratto collettivo.

Il comma 2 dell'articolo in trattazione sollecita, invece, il Ministero del Lavoro a emanare il consueto decreto contenente le indicazioni operative necessarie, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ipotesi alquanto improbabile).
Dopo avere letto la norma, sorge spontaneo un quesito: ma è la prima volta in assoluto che viene legittimato un distacco in cui l'interesse del distaccante viene a mancare?
Risposta negativa.
In passato, il nostro legislatore ha già disciplinato forme di distacco rientranti in tale ipotesi, seppure con sostanziali differenze.
Il **primo antecedente** ha ad oggetto i contratti di rete, disciplinati dal D.L. n. 5/2009 (convertito dalla legge n. 33/2009). Il comma 4-ter dell'art. 30 del decreto Biagi dispone che "*l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste*

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

dall'articolo 2103 del codice civile": di fatto, il contratto di rete stipulato dalle aziende è sufficiente per presumere uno specifico interesse in capo al distaccante.
Non solo.
Lo stesso art. 30 del decreto Biagi, al comma 4, fa salva la disciplina prevista dall'art. 8, comma 3, del D.L. n. 148/1993 (convertito dalla legge n. 236/1993), il quale prevede che "*gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.*".
Si tratta del **distacco difensivo**, attivabile nelle **situazioni di crisi aziendale**, con lo specifico obiettivo di **contrastare le riduzioni di personale**. Già in tale ipotesi si poteva osservare un ruolo di salvaguardia occupazionale conferito al distacco, potenziato ulteriormente con la legge di conversione del decreto Primo Maggio.

Pari mansioni o mansioni anche inferiori?

Uno spunto di riflessione particolarmente interessante riguarda le mansioni a cui potranno essere adibiti i lavoratori coinvolti nella procedura del distacco.
Come già accennato in precedenza, l'art. 16-quater parla di "*rispetto delle mansioni svolte*", in un'ottica in cui, essendo il distacco accessibile anche ad aziende che non applicano il medesimo CCNL ovvero appartengono a un diverso settore produttivo, si vuole proteggere la professionalità del lavoratore, individuando una mansione che rispecchi il più possibile le precedenti funzioni dallo stesso ricoperte.
Ciò premesso, chi scrive ritiene necessario ampliare la prospettiva e leggere la norma in un combinato disposto con l'art. 4 della legge n. 223/1991, in materia di licenziamenti collettivi.
Esso prevede la possibilità, previo accordo sindacale, di assegnare i lavoratori ritenuti eccedenti a mansioni diverse da quelle svolte, in deroga al secondo comma dell'art. 2103 c.c. e, pertanto, **anche a mansioni inferiori**, fermo restando il diritto dei lavoratori di rifiutare tale peggioramento e rischiare di perdere la propria posizione lavorativa.
Ci si chiede, pertanto, se tale disciplina sia applicabile anche ai distacchi difensivi, vista la loro specifica funzione di salvaguardia dell'occupazione.
La risposta ci arriva dalla sent. n. 6289 del 2020 della Corte di Cassazione, chiamata appunto a esaminare se l'ipotesi di demansionamento in tema di licenziamento collettivo fosse efficace anche nei casi di distacchi disposti per evitare le riduzioni di personale.
Richiamando l'art. 8, comma 3, del D.L. n. 148/1993, gli ermellini chiariscono che il **divieto di adibire i lavoratori a mansioni inferiori** è **derogabile anche nell'ipotesi di distacco**, a patto che quest'ultimo sia fondato su un accordo sindacale e che sia destinato alla conservazione delle occupazioni dei lavoratori coinvolti.
A tale proposito, la Cassazione precisa, altresì, che la suddetta deroga trova applicazione soltanto a condizione che continui a operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante. Infatti, solo così è possibile qualificare il distacco quale atto organizzativo dell'azienda che lo dispone, con la conseguenza che il distacco stesso assume carattere non definitivo. *Ergo*, è comunque necessario il carattere temporaneo dell'istituto in trattazione.
Arriviamo, dunque, alle riflessioni conclusive.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Anzitutto, confrontando il **nuovo distacco** ex art. 16-quater con il precedente **distacco difensivo** di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. n. 148/1993, emerge chiaramente come l'ipotesi introdotta dalla legge di conversione del **decreto Primo Maggio** possieda un **raggio d'azione più ampio**, essendo destinato non solo a limitare in via generale la riduzione di personale, ma anche a evitare o limitare le sospensioni dell'attività lavorativa e il ricorso agli ammortizzatori sociali. Da qui si comprende il nuovo ruolo attribuito al distacco: non si tratta più di un mero strumento di organizzazione aziendale, bensì di una misura di gestione delle crisi aziendali a tutti gli effetti.
Non solo: nelle procedure collettive è ancora vigente la possibilità di distaccare in modo difensivistico con "demansionamento" oppure ora, ex D.L. n. 62/2026, convertito, tale disposto è da ritenersi:

- abrogato, almeno nella fattispecie della salvaguardia dei posti di lavoro,
- o relegato solo a licenziamenti individuali?

Un ultimo aspetto da non sottovalutare è il **trattamento economico** e normativo di cui al comma 2 dell'art. 30 del decreto Biagi. Infatti, a seguito dell'apertura del distacco ad aziende con CCNL diversi, il valore retributivo di riferimento diventa un tema da valutare attentamente, anche in vista del **trattamento economico complessivo** (TEC), disciplinato dal decreto Primo Maggio.
Chissà se tale aspetto, unitamente alla questione della procedura sindacale, verrà chiarito dal futuro decreto del Ministero del Lavoro?

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Aree di Delega del CNDCEC: referente presentazione candidature

Con l'informativa relativa alle modalità operative per la **presentazione delle candidature per Aree di Delega del Consiglio Nazionale** - mandato 2026-2030, il CNDCEC ha reso noto che ciascun **Ordine territoriale** dovrà individuare un proprio **referente** (operatore di segreteria oppure consigliere dell'ODCEC), che sarà abilitato a operare sulla piattaforma dedicata alla presentazione delle candidature per le Aree di Delega.
CNDCEC, informativa 7 settembre 2026, n. 112

Accise sul gasolio carburante: aliquota ridotta fino al 10 settembre 2026

Il MEF ha rideterminato, per il **periodo dal 6 al 10 settembre 2026**, nella misura di 532,90 euro per mille litri, l'**aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio**, usato come **carburante**.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 4 settembre 2026 (G.U. 4 settembre 2026, n. 205)

Candidature perizie asseverate concessioni balneari: procedura telematica

E' attiva la **procedura telematica** per l'acquisizione delle **disponibilità dei dottori commercialisti** e degli esperti contabili allo svolgimento delle **perizie asseverate** previste dall'art. 1, comma 9, del D.L. n. 131/2024, finalizzate alla determinazione dell'**indennizzo** dovuto dal nuovo concessionario subentrante al concessionario uscente nelle **concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali**.
CNDCEC, informativa 4 settembre 2026, n. 109

Nuovo Codice doganale UE approvato in via definitiva dal Consiglio

Via libera definitivo del Consiglio UE alla revisione del quadro doganale dell'UE. Il **Codice doganale** aggiornato prevede un pacchetto di strumenti più moderno e innovativo, per facilitare il commercio mondiale, soprattutto l'***e-commerce***, migliorare l'efficienza della **riscossione dei dazi doganali** e rafforzare i **controlli** sulle merci non conformi, pericolose o non sicure. Nasce una nuova categoria di operatori economici di fiducia e certificati, cd. **operatori "*Trust and Check*"** e viene stabilita l'introduzione, entro il **1° novembre 2026**, della **tassa** di gestione a livello dell'UE sulle **piccole spedizioni**.
Consiglio UE, comunicato 3 settembre 2026

ZES Unica: progetti di investimento esclusi

Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del **credito d'imposta ZES unica** i

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

progetti di investimento che hanno avuto **avvio** in data **anteriore** rispetto a quella di **entrata in vigore** della misura agevolativa.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 settembre 2026, n. 169

Accise: cosa prevede il Correttivo Omnibus

L'Agenzia delle Dogane richiama l'attenzione sulle **modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise**, contenute nel decreto Correttivo *Omnibus* (D.Lgs. n. 148/2026. Le **novità riguardano** il settore dell'accisa sul gas naturale, sull'energia elettrica e sui tabacchi lavorati, la cauzione sui prodotti sottoposti ad accisa detenuti in deposito fiscale, la disciplina relativa al soggetto obbligato accreditato e la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 9-octies, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avviso 3 settembre 2026

Convenzione PEM: nuova comunicazione

La DG TAXUD ha anticipato una copia dell'avviso della Commissione UE, di prossima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* UE, riguardante l'applicazione della **Convenzione Regionale** sulle rego**le di origine preferenziali Pan-EuroMediterranee** e dei **protocolli sulle regole di origine**, che prevedono il **cumulo diagonale tra le Parti contraenti PEM**.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avviso 2 settembre 2026

Conferimento beni immobili edificati: quando è cessione a titolo oneroso

L'art. 2, par. 1, lett. a), della direttiva IVA n. 2006/112, deve essere interpretato nel senso che **non costituisce una cessione di beni a titolo oneroso il conferimento**, da parte di un soggetto passivo, di **beni immobili edificati**, i quali sono stati oggetto di una **locazione assoggettata a IVA**, che dà diritto a detrazione, a favore di un'impresa di cui è socio unico, senza che gli sia attribuita alcuna nuova quota come corrispettivo di tale conferimento.
Tribunale UE, sentenza 2 settembre 2026, causa T-413/25

Edificio locato dal cedente al cessionario d'azienda: trattamento IVA

Qualora, in occasione di un **trasferimento di un'azienda** a titolo di trasferimento di un'universalità di beni, il **cedente** di tale azienda **dia in locazione, esente dall'IVA, al cessionario un bene immobile** e tale bene continui a essere utilizzato dal cessionario per l'esercizio dell'attività imponibile rilevata, deve essere effettuata, presso il cedente, una **rettifica della detrazione dell'IVA** gravante sull'acquisto, la costruzione, la trasformazione o il miglioramento di tale bene immobile.
Tribunale UE, sentenza 2 settembre 2026, causa T-397/25

Commercialisti: esonero dalla formazione

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

L'**esonero** dallo svolgimento della **formazione** per l'assunzione di cariche pubbliche "elettive" deve essere applicato anche agli iscritti all'Albo dei **commercialisti** nominati alla **carica di assessore**, pur trattandosi di una carica pubblica non elettiva.
CNDCEC, Pronto Ordini 31 agosto 2026, n. 20

IMPRESA

Imprese agricole: attuazione credito d'imposta acquisto gasolio e benzina

Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che disciplina le **modalità di attuazione** del **contributo straordinario**, sotto forma di credito d'imposta, destinato alle **imprese agricole**. L'agevolazione, riconosciuta nel limite complessivo di 90 milioni di euro per il 2026 e nel rispetto del quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato, collegato alla crisi in Medio Oriente, copre fino al 20% della spesa sostenuta, al netto dell'IVA, per l'**acquisto di gasolio e benzina**, effettuato nei mesi di **marzo, aprile e maggio 2026** per l'esercizio delle **attività agricole**, comprese le serre orticole. Beneficiarie sono le imprese agricole qualificate come agricoltori in attività. Le **domande** devono essere presentate ad AGEA tramite piattaforma telematica entro i termini fissati dalle istruzioni operative che emanerà AGEA stessa e comunque **non oltre il 30 settembre 2026**.
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 24 luglio 2026 (G.U. 9 settembre 2026, n. 209)

Green Tour: presentazione domande prorogata al 30 settembre 2026

Il Ministero del Turismo informa che il **termine** per la **presentazione delle domande** relative al **bando *Green Tour* è prorogato** alle ore 17.00 del **30 settembre 2026**. La proroga è stata disposta per favorire la più ampia partecipazione delle imprese interessate e consentire una più agevole predisposizione delle candidature.
Ministero del Turismo, comunicato stampa 8 settembre 2026

Disabilità: consultazione associazioni rappresentative per il PIAO 2027-29

Il MIMIT ha avviato una **consultazione pubblica** rivolta alle **associazioni rappresentative delle persone con disabilità** iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), finalizzata a raccogliere osservazioni e proposte per l'attuazione degli **obblighi di pianificazione** previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 222/2023. L'iniziativa mira a coinvolgere attivamente le associazioni nella predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (**PIAO**), con particolare riferimento alle misure destinate a garantire la piena accessibilità fisica e digitale dei servizi ministeriali. I contributi saranno esaminati dal *Disability manager* nell'ambito della redazione del documento, che dovrà essere approvato entro il 31 gennaio 2027. Le **proposte** possono essere trasmesse all'indirizzo dedicato entro il **30 settembre 2026**, previa consultazione delle sezioni e degli allegati del PIAO 2026-2028 dedicati a *performance*, lavoro agile, fabbisogni e

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

formazione del personale, obiettivi strategici e pari opportunità.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato stampa 8 settembre 2026

Appalti: esclusione per motivi di sicurezza nazionale e diritto UE

L'Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE ha ritenuto **compatibile con il diritto dell'Unione** una normativa nazionale che consente l'**esclusione di operatori economici dalle procedure di appalto per motivi di sicurezza nazionale**. Tale facoltà, tuttavia, deve essere esercitata nel **rispetto dei principi generali dell'UE**, in particolare della proporzionalità, dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali. Secondo l'Avvocato Generale, gli Stati membri possono individuare autorità competenti a formulare valutazioni vincolanti sulla sicurezza nazionale, purché fondate su un esame concreto e aggiornato delle circostanze e su decisioni motivate e impugnabili. Devono, inoltre, essere garantiti i **diritti della difesa dell'operatore escluso**, compatibilmente con le esigenze di riservatezza connesse alla tutela della sicurezza nazionale, ferma restando la piena **sindacabilità della decisione** da parte del giudice.
Corte di Giustizia UE, Avvocato Generale, conclusioni 8 settembre 2026, cause riunite C-271/25 e C-334/25

Revisori legali: nuove istruzioni MEF sulla formazione 2026-2028

Il MEF definisce le regole per la **formazione continua dei revisori legali nel triennio 2026-2028**, disciplinando modalità di assolvimento dell'obbligo formativo, riconoscimento dei crediti, controlli ministeriali e accreditamento degli enti formatori. I revisori devono acquisire **almeno 20 crediti annui**, di cui 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale; per i revisori della sostenibilità il minimo sale a 25 crediti. **Non è ammessa la compensazione** tra annualità diverse e i crediti sono validi solo se maturati durante l'iscrizione al Registro. La circolare conferma i canali formativi riconosciuti, rafforza gli obblighi di comunicazione dei crediti da parte degli enti formatori e precisa le regole per docenza, corsi multipli e formazione a distanza. Sono **esclusi esoneri o deroghe** e il mancato adempimento può comportare **sanzioni** fino alla sospensione o cancellazione dal Registro.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, circolare 7 settembre 2026, n. 15

Fondo Automotive: in arrivo 300 milioni di euro

Il MIMIT ha **stanziato** 300 milioni di euro per le imprese della **filiera *automotive*** tramite i **mini contratti di sviluppo**, in attuazione del D.P.C.M. 10 giugno 2026 sul rifinanziamento del Fondo Automotive 2026-2030. Le risorse sostengono investimenti per nuovi veicoli e soluzioni di mobilità a basse emissioni, componentistica avanzata, tecnologie per mobilità sostenibile, autonoma, connessa e sicura, e progetti di riconversione industriale ad alta intensità di ricerca. Previsti anche interventi di **formazione** fino al 10% dell'investimento. La

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

ripartizione assegna il **60% alle PMI** (di cui un quarto alle micro e piccole imprese) e il **40% agli stabilimenti del Mezzogiorno**, con altre quote del 10% per imprese con *rating* di legalità e certificazione di parità di genere. Le agevolazioni, fino al 75% delle spese, sono concesse con istruttoria in 2 fasi e delibera entro 120 giorni.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato stampa 7 settembre 2026

Vetrina delle CER: ottimizzazione della condivisione dell'energia prodotta

Il Gestore Servizi Energetici annuncia la pubblicazione della **Vetrina delle Comunità Energetiche Rinnovabili** (CER), nuovo servizio pensato per facilitare l'incontro tra CER già attive e cittadini, imprese ed enti interessati ad aderire. Lo strumento favorisce l'ampliamento delle comunità, migliorando la condivisione dell'energia rinnovabile e la valorizzazione degli impianti, con effetti positivi su incentivi, efficienza della rete e benefici ambientali, economici e sociali.
Attraverso la Vetrina è possibile consultare le CER iscritte, verificarne le caratteristiche e contattare i referenti inserendo il proprio codice POD.
Contestualmente, la storica Mappa delle Cabine Primarie evolve nella **Mappa delle Comunità Energetiche e delle configurazioni**, che consente di localizzare le CER attive e di interagire direttamente con i referenti.
GSE, comunicato stampa 7 settembre 2026

Filiera mobili e arredi: entro il 18 settembre osservazioni sulla bozza EPR

Il MASE informa che è stato **prorogato al 18 settembre 2026** il termine per **inviare osservazioni allo schema di bozza di regolamento per l'istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore** (EPR) per la **filiera dei mobili e dei prodotti da arredo**. Il nuovo termine è stato individuato, rispetto all'iniziale scadenza del 3 settembre, in considerazione della rilevanza dei temi trattati.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, comunicato stampa

Riforma mercato capitali e adeguamento statuti di s.p.a. e s.r.l.

Il Consiglio Nazionale del Notariato analizza le implicazioni interpretative e gli eventuali adeguamenti degli **statuti di s.p.a. e s.r.l.**, alla luce della **riforma del mercato dei capitali**, introdotta dal D.Lgs. n. 47/2026, che ha profondamente riorganizzato la disciplina codicistica dell'amministrazione e del controllo, in vigore dal 29 aprile 2026. Lo Studio evidenzia come l'intervento legislativo, pur non rivoluzionario, abbia comportato modifiche sostanziali e soprattutto una ricollocazione sistematica delle norme, con rinumerazione degli articoli, rifusioni testuali e segmentazioni di disposizioni previgenti. Centrale è il **nuovo principio di equiordinazione dei tre modelli di *governance*** (art. 2380 c.c.), che supera la prevalenza del modello tradizionale. La nuova architettura normativa, strutturata in una disciplina comune e tre blocchi dedicati ai diversi sistemi, pone **questioni interpretative sugli statuti anteriori alla riforma** e sulla loro eventuale necessità di aggiornamento.
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 63-2026/I

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Codice condotta europeo: nuove regole UE per la ricerca degli emittenti

Introdotto il **codice di condotta dell'UE per la ricerca sponsorizzata dall'emittente**, che impone alle imprese di investimento l'obbligo di verificare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto delle regole previste. Le imprese devono ottenere dai prestatori di servizi di ricerca **informazioni sufficienti per valutare la conformità**; in mancanza, non possono distribuire la ricerca ai clienti. La conformità può essere **supportata** dal parere di terzi indipendenti o dal fatto che il prestatore sia un'impresa regolamentata. Resta ferma la **responsabilità dell'impresa di investimento** nel garantire l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 24 della direttiva MiFID II.
Commissione Europea, regolamento delegato (UE) 21 maggio 2026, n. 2026/1092 (G.U.U.E. 4 settembre 2026, Serie L)

Cinema e audiovisivo: domande di contributo prorogate al 14 settembre

Prorogata al 14 settembre 2026, ore 23.59, la presentazione delle **domande** afferenti al "***Bando per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo – Anno 2026***". Ai fini del rispetto di tale termine, fa fede la data di invio, rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla piattaforma stessa al termine della compilazione della richiesta *online*.
Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, decreto 4 settembre 2026

Prodotti ottenuti con lavoro forzato: linee UE

La Commissione UE fornisce le **linee guida** per l'applicazione del Reg. (UE) n. 2024/3015, che, dal 14 dicembre 2027, **vieta** l'immissione, la messa a disposizione e l'esportazione nell'UE di **prodotti ottenuti**, in tutto o in parte, **con lavoro forzato**. Il divieto è assoluto e riguarda tutti i prodotti, indipendentemente dall'origine, dal settore, dalla fase della catena di approvvigionamento o dalla percentuale di lavoro forzato impiegata. Le linee guida chiariscono l'ambito di applicazione, il ruolo delle autorità competenti, i criteri per valutare le offerte *online* destinate al mercato UE e l'importanza del dovere di diligenza, quale strumento utile per gli operatori economici, pur non essendo imposto come obbligo. Il regolamento si applica anche ai **prodotti già fabbricati**, ma ancora presenti sul mercato e non riguarda la prestazione di servizi.
Commissione Europea, comunicazione 3 settembre 2026, C/2026/4637 (G.U.U.E. 3 settembre 2026, Serie C)

Rischio operativo: nuove norme tecniche UE di regolamentazione

Chiariti i **requisiti sul rischio operativo** previsti dal CRR, definendo struttura, contenuto e criteri di calcolo dell'**indicatore di attività, «*variabile proxy del***

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

rischio operativo basata sul bilancio». Le componenti dell'indicatore devono riflettere le **norme internazionali**: interessi, *leasing* e dividendi includono ricavi e costi da contratti di *leasing* secondo IFRS 16; la componente servizi ricomprende ricavi e spese da consulenze, servizi finanziari ed esternalizzazioni; le altre spese operative devono includere tutti gli impatti degli eventi di rischio operativo. Il regolamento disciplina, inoltre, la **componente finanziaria** e l'uso del **metodo dei limiti prudenziali**, nonché le rettifiche in caso di fusioni, acquisizioni e cessioni. Per gli **enti con indicatore ≥750 milioni di euro**, è introdotta una tassonomia del rischio operativo, articolata in tipi di evento e categorie di dettaglio, con attributi aggiuntivi per garantire coerenza, comparabilità e vigilanza efficace.
Commissione Europea, regolamento delegato (UE) 28 maggio 2026, n. 2026/1167 (G.U.U.E. 3 settembre 2026, Serie L)

Indicatori di attività: assegnazione ai riferimenti delle segnalazioni

Stabilite le **norme tecniche** di attuazione per l'**assegnazione delle componenti dell'indicatore di attività alle corrispondenti celle dei modelli FINREP**, previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117. Poiché tali modelli riflettono l'**informativa finanziaria** redatta secondo IFRS o GAAP, gli elementi dell'indicatore di attività devono essere ricondotti alle voci FINREP, garantendo coerenza tra quadro contabile e requisiti sul rischio operativo. Nella maggior parte dei casi, la corrispondenza è diretta, ma quando ciò non avviene gli enti devono rettificare i valori segnalati, per assicurare l'allineamento con il regolamento delegato (UE) n. 2026/1167. Il provvedimento si fonda sui progetti di norme tecniche elaborati dall'ABE, che ha condotto consultazioni pubbliche e analisi costi-benefici e acquisito il parere del gruppo delle parti interessate del settore bancario.
Commissione Europea, regolamento di esecuzione (UE) 28 maggio 2026, n. 2026/1166 (G.U.U.E. 3 settembre 2026, Serie L)

Concorrenza: linee guida UE contro abusi imprese dominanti

La Commissione UE ha adottato nuove **linee direttrici** sull'applicazione dell'art. 102 del TFUE, aggiornando il quadro relativo agli **abusi di posizione dominante** volti all'esclusione dei concorrenti. Le linee direttrici, frutto di un processo triennale di consultazione con portatori di interessi e ANC, definiscono in modo sistematico **criteri, metodi di analisi e condizioni di giustificazione dei comportamenti delle imprese dominanti**. L'obiettivo è modernizzare la politica di concorrenza, rafforzare la certezza del diritto e garantire un'applicazione coerente dell'art. 102 del TFUE. Il documento offre orientamenti su valutazione della dominanza, effetti di esclusione, analisi di pratiche specifiche e possibili giustificazioni oggettive o di efficienza. Con la pubblicazione, la Commissione ritira gli orientamenti del 2008, consolidando un approccio basato sugli effetti, fondato sulla giurisprudenza UE.
Commissione Europea, comunicazione 3 settembre 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Manipolazione Euribor: effetti UE sulle clausole contrattuali e limiti nullità

La decisione mediante la quale la Commissione Europea ha accertato l'esistenza di un'intesa vietata dall'art. 101, par. 1, del TFUE, e ha constatato la **manipolazione di un tasso di interesse** di riferimento su un mercato specifico **non comporta la nullità automatica delle clausole che rinviano all'Euribor nei contratti di mutuo** e che il giudice nazionale deve considerarla solo entro i confini dell'infrazione accertata. Se la clausola non è parte dell'intesa e il contratto non è stato stipulato per darle attuazione, non può essere dichiarata invalida sulla base della decisione antitrust.
Corte di Giustizia UE, sentenza 3 settembre 2026, causa C-60/25

Azionisti: limiti UE alla pubblicazione online di dati personali

La Dir. n. 2017/1132 non impone agli Stati membri la pubblicazione dei dati di tutti gli azionisti delle società per azioni, inclusi quelli di minoranza. Quanto al RGPD, la Corte UE riconosce che la **divulgazione *online*** dei **dati personali degli azionisti**, accessibile senza alcuna condizione o legittimo interesse, costituisce una **grave ingerenza** nei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati. Tale divulgazione non risulta idonea, necessaria né proporzionata rispetto agli obiettivi di trasparenza imprenditoriale, prevenzione del riciclaggio e attuazione delle sanzioni. La Corte rileva, inoltre, l'**assenza di garanzie** adeguate contro gli abusi, poiché i dati possono essere consultati e scaricati liberamente. Ne consegue che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che imponga tale pubblicazione indiscriminata.
Corte di Giustizia UE, sentenza 3 settembre 2026, causa C-798/24

Merito creditizio consumatore: controllo del giudice dell'esecuzione

Gli artt. 8 e 23 della Dir. n. 2008/48, letti alla luce del **principio di effettività**, impediscono agli Stati membri di adottare normative che non consentano al **giudice dell'esecuzione** di **verificare d'ufficio il rispetto dell'obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore**. Tale controllo deve potere essere svolto anche quando il giudice di cognizione, pur avendone il potere, non lo abbia esercitato. L'avvocato generale evidenzia che la normativa che vincola rigidamente il giudice dell'esecuzione al titolo esecutivo priva il consumatore di una tutela effettiva, soprattutto quando non ha partecipato al giudizio precedente. Poiché l'inerzia processuale non può essere interpretata come rinuncia ai diritti UE, il giudice dell'esecuzione deve potere intervenire per garantire l'applicazione delle **sanzioni nazionali**, in caso di violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio.
Corte di Giustizia UE, Avvocato generale, conclusioni 3 settembre 2026, causa C-393/25

Comunicazioni elettroniche: criteri per valutare la conservazione dei dati

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

L'Avvocato generale UE chiarisce i **criteri** per valutare la **compatibilità** delle **normative nazionali sulla conservazione dei dati delle comunicazioni elettroniche** con il diritto dell'Unione. Ricorda che la conservazione dei **dati di traffico e ubicazione** costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali e può essere ammessa solo se prevista dalla legge, strettamente necessaria e proporzionata. Propone di estendere a tutti i regimi di conservazione la recente giurisprudenza della Corte che, nei **reati commessi *online***, consente di considerare le modalità tecniche di conservazione per valutare la gravità dell'ingerenza. Una normativa potrebbe, quindi, prevedere una conservazione generalizzata, ma solo con rigorose **garanzie tecniche di separazione delle categorie di dati** e limiti stringenti.
Corte di Giustizia UE, Avvocato generale, conclusioni 3 settembre 2026, causa C-661/24

Settore marittimo: nuova alleanza per le catene del valore industriali

La Commissione UE ha lanciato, il 2 settembre 2026, la **nuova alleanza per le catene del valore industriali marittime dell'UE**, dando attuazione alla strategia industriale marittima recentemente adottata. La Commissione sottolinea il ruolo centrale dell'industria marittima per la sicurezza economica, l'autonomia strategica e la resilienza delle catene di approvvigionamento europee, nonché per le transizioni pulita e digitale. L'alleanza intende **riunire** produttori, armatori, utilizzatori a valle, Stati membri, regioni, investitori e parti sociali, creando un ponte di **cooperazione** per rafforzare la sovranità industriale e tecnologica dell'Europa nei segmenti di mercato più strategici. L'iniziativa punta a generare nuove opportunità commerciali, aumentare la capacità produttiva, sostenere i fabbisogni del trasporto marittimo e dei porti e promuovere investimenti mirati e sinergie pubblico-private. Contestualmente, è stato pubblicato un invito a presentare **candidature**, aperto su base continuativa, con prima scadenza il **16 ottobre 2026**.
Commissione Europea, comunicato stampa 2 settembre 2026

Strategie marittime e portuali UE: competitività e sicurezza per ecosistema

La Commissione UE ha presentato una strategia marittima industriale e una strategia portuale, per rafforzare competitività, sostenibilità e sicurezza del **settore marittimo dell'UE**. La **strategia industriale** promuove cantieristica avanzata, tecnologie per l'eolico *offshore*, droni subacquei e attrezzature portuali innovative, sostenendo anche la decarbonizzazione della flotta e la digitalizzazione dei cantieri. Prevede, inoltre, strumenti per garantire concorrenza leale, finanziamenti mirati e un forte orientamento al *dual use*, incluso il sostegno ai traghetti a duplice uso e alla formazione dei lavoratori. La **strategia portuale** valorizza i porti come infrastrutture critiche per commercio, energia e sicurezza, promuovendo elettrificazione, digitalizzazione, integrazione logistica e maggiore protezione contro minacce esterne e criminalità organizzata. Sono previsti una *roadmap* per porti piccoli e medi e un comitato ad alto livello, per coordinare

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

l'attuazione delle misure.
Commissione Europea, Comunicazione CE COM 2026/111

Controversie civili e commerciali transfrontaliere: consultazione UE

La Commissione UE ha avviato, il 1° settembre 2026, una **consultazione pubblica** e un **invito a presentare contributi** sulla possibile **revisione del regolamento *Bruxelles I bis***, relativo alla **competenza giurisdizionale** e al **riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie nelle controversie civili e commerciali transfrontaliere**. L'iniziativa mira a valutare il funzionamento delle norme vigenti e a individuare miglioramenti per rafforzare la certezza del diritto, facilitare l'accesso alla giustizia, ridurre gli oneri amministrativi e sostenere la competitività delle imprese che operano oltre frontiera. Le norme attuali costituiscono un pilastro della cooperazione giudiziaria nell'UE, garantendo giudici competenti e circolazione delle decisioni. Una recente relazione della Commissione conferma l'efficacia del quadro, pur evidenziando ambiti di modernizzazione, anche in relazione agli sviluppi digitali. Consultazione e invito resteranno aperti fino al **24 novembre 2026**.
Commissione Europea, consultazione pubblica 1° settembre 2026

Acciaio: documentazione che dimostra il Paese di «fusione e colata»

L'atto di esecuzione adottato dalla Commissione UE definisce la **documentazione** che gli **importatori** devono presentare per **comprovare il Paese di fusione e colata** delle 26 categorie di **prodotti siderurgici** soggette al regolamento UE sull'acciaio. Basato su una consultazione pubblica, il provvedimento utilizza documenti già impiegati nelle normali transazioni commerciali, evitando oneri eccessivi e rafforzando tracciabilità e trasparenza. L'**obbligo di indicare l'origine della fusione e colata** consente di contrastare pratiche elusive e garantire l'efficacia della misura contro l'eccesso di capacità produttiva globale. Il regolamento, in vigore dal 1° luglio 2026, prevede **contingenti esenti da dazio**, pari a 18,3 milioni di tonnellate e un **dazio del 50% sulle importazioni eccedenti**, applicandosi a tutte le origini, salvo SEE (comunque soggetti al criterio tecnico). L'atto, sostenuto all'unanimità dagli Stati membri, entrerà in **applicazione il 1° ottobre 2026**.
Commissione Europea atto di esecuzione 31 agosto 2026

LAVORO

Contratti di solidarietà: recupero sgravio contributivo

L'INPS fornisce le istruzioni per la fruizione dello **sgravio contributivo** connesso ai **contratti di solidarietà accompagnati da CIGS**, finanziato con le risorse stanziate per il 2024. Sono interessate le imprese individuate nell'Allegato al messaggio, destinatarie dei decreti ministeriali di ammissione alla riduzione contributiva, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2025. Particolare attenzione deve essere riservata al **termine** fissato e per le

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

imprese che abbiano sospeso o cessato l'attività, il beneficio deve, invece, essere **recuperato** attraverso la procedura di regolarizzazione contributiva Uniemens/Vig.
INPS, messaggio 8 settembre 2026, n. 2758

Nuovo modello TFR3 per l'accesso alla previdenza complementare

Il **nuovo modello TFR3**, reso disponibile dal Ministero del Lavoro, completa il quadro operativo della riforma della previdenza complementare, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). Il decreto Lavoro-Economia adotta il modulo destinato ai **lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026**, chiamati a confrontarsi con il nuovo meccanismo di **adesione automatica** previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005. Il **termine** per esercitare le **opzioni** è ridotto a 60 giorni e la gestione cambia sensibilmente a seconda che si tratti di un lavoratore di prima assunzione o di un soggetto con precedenti rapporti di lavoro e, in quest'ultimo caso, della presenza o meno di una **precedente adesione alla previdenza complementare con conferimento del TFR**.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto interministeriale 4 settembre 2026

Malattia: tutela estesa con visita medica il giorno successivo

L'INPS supera il precedente criterio che, di fatto, limitava l'estensione della **tutela della malattia** alla visita domiciliare e ammette il **riconoscimento del giorno precedente** anche quando l'**accertamento medico** avviene in **ambulatorio**. Restano, però, precisi **limiti**: la retroazione riguarda una sola giornata e non opera, se questa coincide con sabato, domenica o un festivo infrasettimanale.
INPS, circolare 4 settembre 2026, n. 92

Consulenti del lavoro: iscrizione esame di Stato prorogata al 30 settembre

Più tempo per presentare la **domanda di ammissione all'esame di Stato 2026 per l'abilitazione alla professione di consulente del lavoro**. Il termine, inizialmente fissato al 15 settembre, è stato prorogato alle ore 14.00 del **30 settembre 2026**. Con una circolare, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha reso nota la modifica al decreto direttoriale n. 1 dell'8 gennaio 2026, di indizione della sessione d'esame, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie Speciale "*Concorsi ed Esami*" n. 61 dell'11 agosto 2026.
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, circolare 31 agosto 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

AGENDA

Scadenze dal 10 al 24 settembre 2026

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	SETTEMBRE 2026	
lunedì 14	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto IMU 2026	
martedì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730	
	Fatturazione differita e annotazione	
	Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati	
	Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive	
mercoledì 16	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2026 e IRAP 2026	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
lunedì 21	Comunicazione tax credit pagamenti elettronici	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl